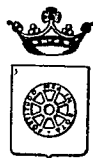


Quinto 20 10 10 10 14.11.84

Diritto rimborso carta stampati L. 50

Rev.
n° 11782
del 22.11.81



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

N. 14377/2261 protocollo

N. 87/83 della pratica

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. IMMOBILIARE CASABELLA S.R.L. (CF. 00223930454) per essere autorizzato a VARIANTE al progetto per la costruzione di fabbricato ad uso abitazione e negozi in viale XX Settembre a Fossola.

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 24/7/84 Verbale n° 33 concessione

la licenza di costruzione del 22/2/83 n° 87;

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765; e 28/1/77 n° 10;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

il regolamento edilizio comunale;

CONCEDE
~~AUTORIZZA~~

il sig. IMMOBILIARE CASABELLA S.r.l.

all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Confezionamento ufficio d'Igiene: a condizione che il locale con superficie
riore a mq. 9 non sia utilizzato a camera.

Al sensi dell'art. 16 comma 1° della legge 2/2/19
n. 64 i lavori oggetto della presente concessione
non possono essere iniziati senza la preventiva
autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico della
Regione o dell'Ufficio del Genio Civile secondo
le competenze vigenti e secondo le norme vigenti.
L'inizio dei lavori deve essere altresì comunicato
a mezzo di messo comunale o mediante lettera
raccomandata con R.R. contemporaneamente al
Sindaco ed all'Ufficio Tecnico della Regione o del
l'Ufficio del Genio Civile secondo le competenze
vigenti a norma dell'art. 17 comma 1° della citata
legge n. 64/74.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

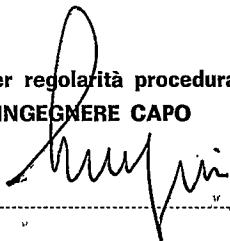
Carrara, li 1 Settembre 1984

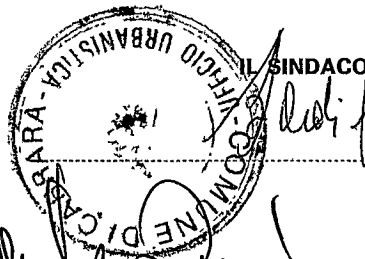
R I L A S C I O — Carrara li

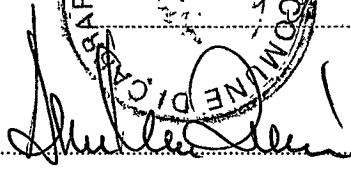
S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO





Consegnata da  a mano di  il 23. 11. 84